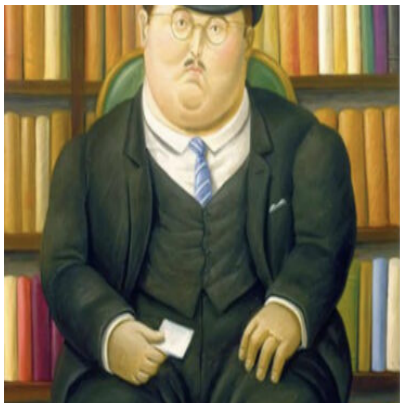




La Corte di Cassazione riepiloga la disciplina in ordine alle spese di giudizio

Descrizione

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 10367 del 17 aprile 2024, registrando la frequenza dei ricorsi in merito all'applicazione degli artt. 4 e 5 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, in tema di liquidazione delle spese legali, ha ritenuto opportuno (a beneficio evidentemente degli avvocati) richiamare le regole fondamentali in materia. Dall'evoluzione normativa e dalla ricostruzione sistematica formula i seguenti principi:

- a) **l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti; la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.;**
- b) **la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;**
- c) **quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14;**
- d) **se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;**
- e) **se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c.;**



g) sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, **il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata.**

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

23 Apr 2024